

LA CONFISCA DEL CICLOMOTORE E DEL MOTOVEICOLO

Avv. Fabio PICCIONI

Il 30 giugno 2005, a due anni esatti dalla “rivoluzione stradale” del 2003, è stato varato il D.L. 115/2005 (1) che, in sede di conversione con modifiche nella L. 168/05, ha consentito al legislatore di inserire ulteriori e rilevanti modifiche al codice della strada.

Gli artt. 5 e 5-bis del testo del decreto coordinato con la legge di conversione, infatti, interessano gli articoli 97, 116, 130-*bis*, 208, 213 e 214.

In questa sede, si tenterà, seppur brevemente, di passare in rassegna i punti critici della “terza riforma estiva”, concernenti le modalità operative nell’applicazione del sequestro e della confisca amministrativa, in relazione ai ciclomotori e motocicli/motoveicoli, con l’obiettivo di dare risposta alle difficoltà interpretative prim’ancora che operative.

Il nuovo comma 2-*quinquies* dell’art. 213 si occupa di definire la procedura da seguire per l’applicazione del sequestro.

La disposizione si apre, immediatamente, con un errore giuridico-semanticoladdove definisce il sequestro amministrativo una “sanzione accessoria”. Il provvedimento in esame, infatti, come noto, ha mera funzione cautelare, perché diretto a garantire la conservazione della res utilizzata per commettere la violazione, al fine di rendere possibile la successiva attuazione della sanzione accessoria (questa sì) della confisca. In tal senso, sarebbe bastato leggere la rubrica dello stesso art. 213, che definisce il sequestro “misura cautelare”.

Il successivo comma 2-*sexies*, inasprisce il trattamento sanzionatorio, con la previsione dell’irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca obbligatoria, in caso di commissione di determinati illeciti alla guida di un ciclomotore o di un motoveicolo, indipendentemente dall’età del conducente.

Come noto, la confisca, consiste nella privazione definitiva della disponibilità della cosa (anche se gravata da ipoteca) collegata con il fatto illecito, cui segue l’espropriazione ad opera della P.A. la quale acquista, a titolo originario, la piena disponibilità del bene senza corrispettivo.

Essa, trova giustificazione nell’intento di prevenire la commissione di ulteriori illeciti, rimuovendo il bene che rappresenta lo strumento con cui è stata commessa la violazione. L’istituto ha, quindi, funzione preventivo-repressiva, ed effetti di incidenza sul patrimonio, analoghi al depauperamento conseguente al pagamento della sanzione pecuniaria.

(1) Si noti la diabolica iconologia nei provvedimenti di riforma del codice della strada: il D.L. 115 del 2005 infatti, non è altro che l’anagramma numerico del D.L. 151 del 2003, peraltro entrati entrambi in vigore alla data del 30 giugno.

Le violazioni amministrative per le quali è prevista la nuova confisca amministrativa sono quelle previste dagli articoli:

- 169 c. 2: inosservanza del divieto di superare il numero indicato nella carta di circolazione delle persone che prendono posto sui *motoveicoli*, anche in relazione all'ubicazione dei sedili;
- e c. 7: inosservanza del divieto per il conducente di *motoveicoli* di trasportare un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione;

- 170: - inosservanza dell'obbligo per il conducente di *motocicli e ciclomotori a due ruote* di aver libero l'uso delle braccia, delle mani o delle gambe, di stare seduto in posizione corretta, di reggere il manubrio con ambedue le mani (salvo la necessità di effettuare le opportune manovre o segnalazioni), e inosservanza del divieto di procedere sollevando la ruota anteriore;
- inosservanza del divieto di trasportare sui *ciclomotori* un passeggero, quando non è consentito;
- inosservanza dell'obbligo per il *passeggero* di *motocicli e ciclomotori a due ruote* di stare seduto in modo stabile ed equilibrato;
- inosservanza del divieto per i conducenti di *motocicli e ciclomotori a due ruote* di trainare o farsi trainare da altro veicolo;
- inosservanza del divieto per i conducenti di *motocicli e ciclomotori a due ruote* di trasportare oggetti non solidamente assicurati, che sporgono lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di oltre 50 cm., ovvero che impediscono o limitano la visibilità al conducente, o animali non custoditi in apposita gabbia o contenitore;

- 171: inosservanza dell'obbligo durante la marcia per il conducente o il *passeggero* di *ciclomotori e motoveicoli* di indossare e tenere regolarmente allacciato un casco protettivo, conforme ai tipi omologati, quando obbligatorio.

L'introduzione della confisca quale sanzione accessoria comporta, ai sensi dell'art. 210 c. 3, l'inammissibilità del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria per l'estinzione dell'illecito.

Conseguentemente, il verbale di accertamento della violazione dovrà essere trasmesso, entro 10 giorni, al Prefetto, il quale procederà a determinare la somma da corrispondere a mezzo ordinanza-ingiunzione di pagamento.

L'applicazione della norma, lascia notevoli dubbi laddove si osservi che la sanzione accessoria sul veicolo è anche prevista in caso di violazioni commesse dal passeggero (art. 170 c. 3 e 171 c. 1), il quale resta, tuttavia, unico destinatario della sanzione pecuniaria - salvo quanto previsto in caso di violazione commessa dal minore.

Si osservi, inoltre, la tacita disapplicazione (che la circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 300/A/1/44285/101/3/30/9 del 7/9/2005, qualifica semplicemente "abrogazione") per incompatibilità delle disposizioni contenute nei commi 7 dell'art. 170 e 3 dell'art. 171, che prevedono l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo.

La draconiana sanzione della confisca si applica, inoltre, qualora a bordo del ciclomotore o del motoveicolo sia stato commesso “un reato”.

In merito a tale ultima previsione sorgono una serie di difficoltà interpretative che la giurisprudenza, stante la leggerezza del legislatore, dovrà risolvere.

Innanzitutto, ci si potrebbe interrogare circa la natura giuridica della previsione. Se essa, cioè, costituisca un’ipotesi di confisca penale - misura di sicurezza reale, prevista dall’art. 240 cod. pen. - oppure amministrativa - sanzione accessoria.

La collocazione della norma all’interno dell’art. 213, lascia propendere per la seconda soluzione.

La funzione della misura diverrebbe, quindi, non cautelare, ma punitiva, generalpreventivo-dissuasiva.

Qualificata la previsione quale sanzione accessoria, resta da comprendere se la stessa sia applicabile in caso di commissione di “qualunque” reato, o solo dei c.d. “reati stradali” (artt. 9-bis, 9-ter, 100, 186, 187 e 189) (2), o comunque connessi con la circolazione stradale (artt. 589 e 590 cod. pen.).

Si pensi a tutti quei delitti che possono essere commessi mentre si è a bordo del ciclomotore o del motoveicolo, ma che nulla hanno a che vedere con il codice della strada (percosse, lesioni volontarie, omissione generica di soccorso, ingiuria, violenza privata, minaccia, furto con strappo, rapina, trasporto di sostanze stupefacenti ecc.).

Se si propende per la prima ipotesi (fatta propria anche dal Ministero dell’Interno con la citata circolare del 7/9/2005), ci si deve domandare poi se l’organo di polizia debba procedere al sequestro cautelare al momento della consumazione del reato, o debba, per i reati perseguibili a querela, aspettare il verificarsi della condizione di procedibilità.

In tal senso, è orientata l’interpretazione - seppur non pienamente condivisibile, stante la genericità della formulazione legislativa - del Ministero dell’Interno, secondo la quale in tali casi le forze di polizia per poter procedere al sequestro, devono attendere la proposizione della querela.

Se si propende per la seconda ipotesi, invece, resta il dubbio se la previsione sia applicabile solo in caso di commissione di reati dolosi o anche colposi. A favore della prima soluzione, milita la tecnica di formulazione utilizzata nella costruzione della norma.

L’espressione “in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato ... per commettere un reato”, infatti, lascia intendere una finalizzazione del comportamento (leggi “al fine di”), tipica dell’agire doloso. In tal modo, si eviterebbe la gravosa sanzione in caso di lesioni personali colpose di lievissima entità (3).

Resta, tuttavia, qualche perplessità laddove si consideri che, così procedendo, si arriverebbe a disattivare l’applicabilità dell’algoritmo sanzionatorio, anche in caso di omicidio colposo e di violazione degli artt. 186 e 187, i quali ultimi, integrando

(2) Per un approfondimento in merito, si rinvia a F. PICCIONI, *I Reati Stradali, la riforma penale del codice della strada*, edizioni Il Sole 24 Ore, I libri di Guida al Diritto.

(3) Per un approfondimento sulla competenza a conoscere di tale reato, si rinvia a U. NANNUCCI - F. PICCIONI, *L’Accusa e la Difesa nel processo davanti al Giudice Penale di Pace*, edizioni Laurus Robuffo, e S. MANZELLI - A. CICCIA - F. PICCIONI, *Competenze penali del Giudice di Pace e attività di Polizia Giudiziaria, guida pratica con formulario degli atti*, edizioni Maggioli.

ipotesi di reato contravvenzionale, rendono superflua l'indagine sull'elemento soggettivo.

Si osservi, inoltre, la mancata adozione della benché minima previsione tesa a fondare l'esenzione dalla confisca in caso di appartenenza al veicolo a persona estranea al reato (noleggiatore o comunque prestatore in buona fede), a carico della quale non sia profilabile un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell'uso illecito del veicolo (come, invece, previsto dagli artt. 9-bis c. 5 e 9-ter c. 3).

E' pur vero che il comma 6 dell'art. 213 dispone qualcosa in tal senso ma, a parte i dubbi sull'applicabilità di detta disposizione alle ipotesi previste dal comma 2-sexies, tale previsione resta, tuttavia, limitata alla sola violazione amministrativa.

Altro tema di approfondimento attiene all'individuazione di quale sia la *ratio* sottesa alla norma in esame, laddove prevede che sia "sempre" disposta la confisca - trattasi forse di un'ipotesi di confisca obbligatoria speciale? (4) - circostanza che lascia intendere un concetto relazionale di pericolosità della cosa presunta *in re ipsa*, sol perché servì o fu destinata a commettere il reato.

Se così è, sfugge alla comprensione la ragionevolezza e proporzionalità di una previsione di tal fatta; il veicolo, infatti, non è ontologicamente o intrinsecamente pericoloso, lo può diventare solo se affidato a "soggetto pericoloso" il quale, ad ogni buon conto, non diventa (o resta) tale sol perché possiede il veicolo.

In altre parole, l'illiceità resta circoscritta al comportamento dell'agente e non si estende alla cosa che è servita a commettere il reato, l'uso della quale non costituisce di per sé reato.

Ancora, ci si deve domandare se la confisca debba essere disposta, a seguito di sequestro amministrativo *ex art.* 213, con ordinanza del prefetto o con la sentenza di condanna (come, invece, previsto dagli artt. 9-bis c. 5 e 9-ter c. 3 e ritenuto anche dal Ministero dell'Interno).

Resta, tuttavia, che il secondo periodo del comma 2-sexies, dell'art. 213, impone all'organo di polizia che accerta la violazione, di disporre il sequestro del veicolo.

Infine, rimane oscura la logica sottesa alla disparità di trattamento impostata sulla mera classificazione dei veicoli coinvolti.

In altre parole, è come dire che un reato - qualunque esso sia - commesso a bordo di un Ciao ... risulta meno grave dello stesso reato, commesso alla guida di una Ferrari.

(4) Altre ipotesi di confisca obbligatoria speciale sono previste dagli artt. 644 u.c. cod. pen., in tema di usura; 171-sexies L. 633/41, sul diritto d'autore; 301 cc. 1 e 5 D.P.R. 43/73, in materia di contrabbando; 53 c. 2 D.Lgs. 22/97, in tema di traffico illecito di rifiuti; 12-sexies D.L. 306/92 convertito, con modificazioni, nella L. 356/92, in tema di criminalità mafiosa; 5 c. 3 D.L. 122/93, conv con modif. nella L. 205/93, in materia di discriminazione e genocidio; 12 c. 4 D.Lgs. 286/98, recante disciplina dell'immigrazione; 180 c. 5 D.Lgs. 58/98, in materia di abuso di informazioni privilegiate.

Si osservi, tuttavia, che a causa della limitazione prevista dalla previgente formulazione dell'art. 445 c. 1 cod. proc. pen., tutte le citate norme recano sempre un esplicito riferimento derogatorio alla restrizione, prevedendo espressamente la possibilità di ordinare la confisca "anche" con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.